



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 giugno 2008

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

RIUNIONE GIOVEDI' 5 GIUGNO 2008

1) Ricorso U.S. MASSESE CALCIO 1919 RESPINTO S.r.l.

avverso le sanzioni:

- della inibizione per mesi quattro al Sig. Nicola Ferrara;
- della inibizione per mesi tre al Sig. Luigi Monterisi;
- della ammenda di € 10.000,00 con diffida alla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l.

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale nei confronti:

- del Sig. Nicola Ferrara, amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l., per violazione di cui all'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 28 gennaio 2008, attestante circostanze e dati contabili non veridici e per violazione di cui all'art. 85, lett. B) par. V N.O.I.F. per mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- del Sig. Luigi Monterisi, Presidente del Collegio Sindacale della U.S. Massese Calcio 1919

S.r.l. per violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici;

- della U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 2 C.G.S. per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.2008)

- 2) **Ricorso CALCIO PORTOGRUARO ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce ad una giornata effettiva di gara la squalifica inflitta al calciatore Levacovich Fabio
SUMMAGA S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Levacovich Fabio seguito gara Portogruaro Summaga/Spal del 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.2008)
- 3) **Ricorso REAL MARCIANISE CALCIO ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce ad una giornata effettiva di gara la squalifica inflitta al calciatore Murolo Michele seguito gara Play Off Celano/Real Marcianise dell'1.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008)
- 4) **Ricorso per revocazione G.S.D. SACRO INAMMISSIBILE**
CUORE MILAZZO avverso decisioni merito gara Tiger Brolo/Sacro Cuore Milazzo del 4.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008)